

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 01/03/2021

Circolare n. 3A/2021

Oggetto: **Riforma dello sport**

Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio, nell'imminenza della scadenza del termine, ha approvato i cinque decreti delegati di riforma dello sport di cui alla l. n. 86/19.

Alla luce del contenuto del comunicato stampa ufficiale del Governo emesso al termine della riunione, dobbiamo subito precisare che problematica appare già la determinazione della loro entrata in vigore.

Infatti viene già indicato nel primo dei decreti approvati (si precisa comunque che i testi al momento in cui sono redatte le presenti note non sono stati ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale) che è stata posticipata al primo Luglio 2022 l'entrata in vigore della novella sul lavoro sportivo, mentre il comunicato ufficiale del governo poi espressamente indica che: "Con un successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri sarà disposto, infine, il differimento dell'applicazione degli ulteriori decreti, relativi ad agenti sportivi, norme di sicurezza per gli impianti sportivi, semplificazione burocratica, contrasto alla violenza di genere e sicurezza degli sport invernali".

Si ritiene, pertanto, che l'unica parte che dovrebbe entrare in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale siano i primi 4 titoli del decreto in ordine agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

I testi, con ogni probabilità, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale unitamente o il giorno prima dell'altro provvedimento governativo (dovrebbe trattarsi del decreto legge preannunciato in settimana sui ristori per le attività economiche chiuse per pandemia) citato nel comunicato stampa che ne prevede il differimento di modo che i 4 indicati non entrino neanche in vigore.

Questo significa che la riforma non avrà alcuna immediata e diretta conseguenza sulla vita delle Federazioni e delle associazioni o società sportive dilettantistiche.

Non possiamo fare a meno di sottolineare come, in questo modo, decada la novità che avevamo accolto con maggior favore di tutta la riforma, ossia la possibilità per le ASD di ottenere, automaticamente, con l'iscrizione al Registro, la personalità giuridica di diritto privato. Questa possibilità, infatti, era contenuta nel decreto semplificazione di cui il comunicato del Consiglio dei Ministri ha già preannunciato il differimento.

Apparentemente resta il problema delle cooperative sportive che non potrebbero più essere riconosciute ai fini sportivi e si dovrebbe provvedere alla loro cancellazione dai registri Coni. Sarà necessario però comunque attendere il testo definitivo prima di assumere posizione in merito.

Ma la novità che desta maggiori preoccupazioni appare essere il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 del decreto entrato in vigore che prevede che il sodalizio sportivo debba svolgere attività sportiva "in via stabile e principale" e che le rimanenti attività possano essere svolte solo se "abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con decreto ...".

Questo potrebbe significare che proventi quali posti di ristoro, centri benessere, affitto spazi, merchandising, pubblicità nella loro sommatoria dovranno essere comunque inferiori ai proventi diretti per attività sportive. Anche sotto questo profilo sarà necessario attendere maggiori chiarimenti. Infatti questo potrebbe comportare la necessità di rivedere gli statuti, specialmente quelli di molte SSD, che prevedono una molteplicità di attività senza garantire alcuna prevalenza alla attività sportiva.

Vengono introdotte come figure di società sportive dilettantistiche anche le società di persone e la possibilità di una parziale distribuzione di utili, in analogia con quello che la riforma del terzo settore prevede per le imprese sociali.

Pertanto alcun nuovo adempimento sarà richiesto nell'immediato dalla riforma ai sodalizi sportivi. Analogamente sotto il profilo della gestione fiscale non vi sarà alcuna novità da segnalare.

A tal proposito diventa opportuno chiarire il contenuto dell'art. 41 laddove si prevede la presenza del laureato in scienze motorie "all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo" laddove vengono svolti corsi e attività motorie "a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote di adesione".

La presenza del coordinatore "chinesiologo" è in primo luogo alternativa a quella dell' "istruttore di specifica disciplina" intendendosi come tale il "soggetto in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva. Pertanto la presenza del secondo esclude la necessità del primo.

In più, comunque, sono esentate da tale obbligo sia le attività sportive agonistiche che le attività motorie a carattere ludico – ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal Coni "tra cui il ballo e la danza nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie".

La consapevolezza che per il 2021 nessuna altra norma della riforma presumibilmente entrerà in vigore (e la facile profezia che le stesse saranno abbondantemente riviste rispetto al testo appena approvato) ci porta a rinviare ogni approfondimento in merito alle ulteriori novità (in primis quelle sul lavoro sportivo e sugli impianti) previste dalla riforma, al momento in cui saranno pubblicati i testi definitivi.

Va evidenziato, infine, che per quello che riguardano le collaborazioni sportive dilettantistiche, la cui disciplina al momento è immutata, potrebbero nascere in questo periodo transitorio contenziosi che si richiamano alla disciplina di futura entrata in vigore che temiamo possano comunque "accelerare" la necessità di definire in maniera definitiva la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
